## **Testo vigente**

### LEGGE REGIONALE 29 aprile 2011, n. 7

Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011

(B.U. 12 maggio 2011, n. 41)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

CAPO I

Sportello unico per le attivita produttive

Art. 1 (Sistema regionale dei SUAP)

CAPO II

Modifiche alla I.r. 4/1996 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero)

Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 29 della I.r. 4/1996)

Art. 3 (Modifiche all'articolo 31 della I.r. 4/1996)

Art. 4 (Modifica all'articolo 44 della I.r. 4/1996)

Art. 5 (Modifica all'articolo 54 della l.r. 4/1996)

Art. 6 (Abrogazione degli articoli 37 e 48

della l.r. 4/1996)

CAPO III

Modifiche alla I.r. 76/1997 (Disciplina dell agricoltura biologica)

Art. 7 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 76/1997)

Art. 8 (Modifica all'articolo 9 della I.r. 76/1997)

**CAPO IV** 

Modifica alla I.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attivita produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunita, nonche dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa)

Art. 9 (Abrogazione dell'articolo 36 della I.r. 10/1999)

CAPO V

Modifiche alla I.r. 20/2003 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione)

Art. 10 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 20/2003)

Art. 11 (Modifica all'articolo 14 della I.r. 20/2003)

Art. 12 (Abrogazione degli articoli 14 bis e 14 ter

della l.r. 20/2003)

Art. 13 (Modifica al Capo II del Titolo III

della I.r. 20/2003)

Art. 14 (Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 20/2003)

Art. 15 (Sostituzione dell'art. 29 della l.r. 20/2003)

Art. 16 (Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 20/2003)

Art. 17 (Sostituzione dell'art. 31 della l.r. 20/2003)

Art. 18 (Modifica al Capo III del Titolo III

della l.r. 20/2003)

Art. 19 (Sostituzione dell'art. 32 della I.r. 20/2003)

Art. 20 (Sostituzione dell'art. 33 della l.r. 20/2003)

Art. 21 (Sostituzione dell'art. 34 della l.r. 20/2003)

Art. 22 (Sostituzione dell'art. 35 della l.r. 20/2003)

Art. 23 (Sostituzione dell'art. 36 della I.r. 20/2003)
Art. 24 (Modifica all'articolo 39 della I.r. 20/2003)

#### CAPO VI

Modifiche alla I.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)

Art. 25 (Modifiche all'indice della l.r. 9/2006)

Art. 26 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2006)

Art. 27 (Modifica all'articolo 12 della I.r. 9/2006)

Art. 28 (Modifiche all'articolo 14 della I.r. 9/2006)

Art. 29 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 9/2006)

Art. 30 (Modifiche all'articolo 16 della I.r. 9/2006)

Art. 31 (Modifica all'articolo 18 della I.r. 9/2006)

Art. 32 (Modifica all'articolo 19 della I.r. 9/2006)

Art. 33 (Modifica all'articolo 21 della l.r. 9/2006)

Art. 34 (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 9/2006)

Art. 35 (Modifica all'articolo 23 della I.r. 9/2006)

Art. 36 (Modifiche all'articolo 28 della I.r. 9/2006)

Art. 37 (Modifiche all'articolo 29 della I.r. 9/2006)

Art. 38 (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 9/2006)

Art. 39 (Modifica all'articolo 33 della I.r. 9/2006)

Art. 40 (Modifica all'articolo 34 della I.r. 9/2006)

Art. 41 (Modifiche all'articolo 41 della I.r. 9/2006)

Art. 42 (Modifiche all'articolo 45 della I.r. 9/2006)

Art. 43 (Modifiche all'articolo 59 della I.r. 9/2006)

Art. 44 (Modifiche all'articolo 60 della I.r. 9/2006)

Art. 44 (Modificite all articolo do della I.I. 3/2000)

Art. 45 (Modifica all'articolo 67 della I.r. 9/2006)

Art. 46 (Modifiche all'articolo 70 della I.r. 9/2006)

Art. 47 (Modifica all'articolo 75 della I.r. 9/2006)

**CAPO VII** 

Modifiche alla I.r. 17/2007 (Disciplina dell'attivita di acconciatore e di estetista)

Art. 48 (Modifiche all'articolo 3 della I.r. 17/2007)

Art. 49 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 17/2007)

Art. 50 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 17/2007)

Art. 51 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 17/2007)

Art. 52 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 17/2007)

**CAPO VIII** 

Modifica alla I.r. 18/2009 (Assestamento del bilancio 2009)

Art. 53 (Modifica all'articolo 36 della l.r. 18/2009)

**CAPO IX** 

Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse europee e revoca dei contributi alle imprese

Art. 54 (Risorse per interventi ammissibili

a contributo comunitario)

Art. 55 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese)

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 56 (Norme transitorie e finali)

CAPO I

Sportello unico per le attivita produttive

### (Sistema regionale dei SUAP)

- 1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce il punto unico di accesso per gli operatori economici in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi, inclusi quelli di tipo urbanistico ed edilizio, concernenti l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi.
- 2. In attuazione degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE e tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione statale in materia, la Regione promuove la realizzazione di un Sistema regionale dei SUAP attraverso il quale la Regione medesima:
- a) persegue la costituzione di una banca dati regionale relativa ai procedimenti di competenza del SUAP, anche al fine dell'adozione di una modulistica uniforme nel territorio regionale. I procedimenti amministrativi regionali di competenza del SUAP sono individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale che elenca, altresì, a fini informativi e con valore meramente ricognitivo, i procedimenti di competenza delle altre Amministrazioni e gli altri adempimenti di cui al comma 1;
- b) fornisce assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti di cui al comma 1, allo scopo di favorire prassi amministrative uniformi nel territorio regionale;
- c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e adotta le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- d) adotta le misure organizzative e tecnologiche per l'informatizzazione delle procedure di competenza regionale e promuove la stipula di accordi o convenzioni finalizzati ad assicurare che gli operatori economici espletino le procedure e le formalità di cui al comma 1 tramite il SUAP con facilità, a distanza e per via elettronica e che le comunicazioni e la trasmissione della documentazione tra le diverse Amministrazioni siano effettuate in modalità telematica.
- **3.** Ai fini di cui al comma 2 è istituito il Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, composto:
- a) dal dirigente, o suo delegato, della struttura organizzativa regionale competente in materia di SUAP, con funzioni di coordinamento:
- b) dai dirigenti, o loro delegati, delle altre strutture organizzative regionali interessate;
- c) dai rappresentanti dell'Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche), delle Camere di Commercio, di Unioncamere regionale e delle altre amministrazioni ed enti coinvolti a vario titolo nei procedimenti di competenza del SUAP.
- **4.** Il Tavolo formula proposte ed esprime pareri per la realizzazione degli interventi previsti, anche ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione). La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

#### **CAPO II**

Modifiche alla I.r. 4/1996 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero)

### Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 29 della I.r. 4/1996)

1.	 																	

Nota relativa all'articolo 2:

Il comma 1 sostituisce l'art. 29, I.r. 23 gennaio 1996, n. 4.

(Modifiche all'articolo 31 della I.r. 4/1996)

1
2
Nota relativa all'articolo 3:  Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 31, I.r. 23 gennaio 1996, n. 4.
Il comma 2 sostituisce la lett. a) del comma 2 dell'art. 31, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.
<b>Art. 4</b> (Modifica all'articolo 44 della l.r. 4/1996)
1
Nota relativa all'articolo 4: Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 44, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.
<b>Art. 5</b> (Modifica all'articolo 54 della l.r. 4/1996)
1
Nota relativa all'articolo 5:  Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 54, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.
<b>Art. 6</b> (Abrogazione degli articoli 37 e 48 della l.r. 4/1996)
1
Nota relativa all'articolo 6: Il comma 1 abroga gli artt. 37 e 48, I.r. 23 gennaio 1996, n. 4.
CAPO III
Modifiche alla I.r. 76/1997 (Disciplina dell agricoltura biologica)
<b>Art. 7</b> (Modifica all'articolo 4 della l.r. 76/1997)
1
Nota relativa all'articolo 7:  Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 4, I.r. 29 dicembre 1997, n. 76.

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 76/1997)

1
Nota relativa all'articolo 8:
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 2 dell'art. 9, l.r. 29 dicembre 1997, n. 76.
CAPO IV
Modifica alla I.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali ne settori dello sviluppo economico ed attivita produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, de servizi alla persona e alla comunita, nonche dell ordinamento ed organizzazione amministrativa)
Art. 9 (Abrogazione dell'articolo 36 della l.r. 10/1999)
1
Nota relativa all'articolo 9: Il comma 1 abroga l'art. 36, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.
CAPO V
Modifiche alla I.r. 20/2003 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi all produzione)
Art. 10 (Modifica all'articolo 13 della I.r. 20/2003)
1
Nota relativa all'articolo 10: Il comma 1 modifica la lett. d) del comma 1 dell'art. 13, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
Art. 11 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 20/2003)
1
Nota relativa all'articolo 11:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 14, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20
Art. 12
(Abrogazione degli articoli 14 bis e 14 ter della I.r. 20/2003)
1

# Nota relativa all'articolo 12:

Il comma 1 abroga gli artt. 14 bis e 14 ter, I.r. 28 ottobre 2003, n. 20.

# Art. 13

(Modifica al Capo II del Titolo III della I.r. 20/2003)

1
Nota relativa all'articolo 13:
II comma 1 sostituisce la denominazione del Capo II del Titolo III, I.r. 28 ottobre 2003, n. 20
Art. 14
(Sostituzione dell'art. 28 della I.r. 20/2003)
·
1
•
Nota relativa all'articolo 14:
II comma 1 sostituisce l'art. 28, I.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
Art. 15
(Sostituzione dell'art. 29 della I.r. 20/2003)
1
Note relative all'articole 15.
Nota relativa all'articolo 15: Il comma 1 sostituisce l'art. 29, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
<b>Art. 16</b> (Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 20/2003)
(Gostituzione dell'art. 30 della 1.1. 20/2003)
1
Nota relativa all'articolo 16:
Il comma 1 sostituisce l'art. 30, I.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
Art. 17
(Sostituzione dell'art. 31 della l.r. 20/2003)
1
Nota relativa all'articolo 17: Il comma 1 sostituisce l'art. 31, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
John Maria 1 300 Maio 1 ant. 31, 1.1. 20 0 Mobile 2000, 11. 20.

Art. 18

(Modifica al Capo III del Titolo III della I.r. 20/2003)

I	
Nota relativa all'articolo 18:	
	nazione del Capo III del Titolo III, I.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
	Art. 19
	(Sostituzione dell'art. 32 della I.r. 20/2003)
l	
<u>Nota relativa all'articolo 19:</u> Il comma 1 sostituisce l'art. 32, l.r	. 28 ottobre 2003, n. 20.
,	
	Art. 20 (Sostituzione dell'art. 33 della I.r. 20/2003)
	(303thu2ione deil art. 33 deila i.i. 20/2003)
•	
l	
Nota relativa all'articolo 20:	
ll comma 1 sostituisce l'art. 33, l.r	. 28 ottobre 2003, n. 20.
	Art. 21
	(Sostituzione dell'art. 34 della I.r. 20/2003)
1	
Nota relativa all'articolo 21:	
Il comma 1 sostituisce l'art. 34, l.r	z. 28 ottobre 2003, n. 20.
	Art. 22
	(Sostituzione dell'art. 35 della I.r. 20/2003)
1	
Nota relativa all'articolo 22:	
Il comma 1 sostituisce l'art. 35, l.r	. 28 ottobre 2003, n. 20.
	A-+ 22
	Art. 23 (Sostituzione dell'art. 36 della I.r. 20/2003)
1	
<u>Nota relativa all'articolo 23:</u> Il comma 1 sostituisce l'art. 36, l.r	· 28 ottobre 2003 n 20
. comma i cocinaicoc rait. co, i.i	. 20 Show 6 2000, 11. 20.

Art. 24 (Modifica all'articolo 39 della I.r. 20/2003)

II
Nota relativa all'articolo 24:
Il comma 1 abroga il comma 8 dell'art. 39, I.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
CAPO VI
Modifiche alla I.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)
Art. 25 (Modifiche all'indice della l.r. 9/2006)
1
Nota relativa all'articolo 25:
Il comma 1 sostituisce le rubriche degli artt. 14, 15, 28, 29, 31, 59 e 60 all'indice della l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 26 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2006)
1
Nota relativa all'articolo 26: Il comma 1 modifica il comma 6 dell'art. 11, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 27 (Modifica all'articolo 12 della I.r. 9/2006)
1
Nota relativa all'articolo 27: Il comma 1 aggiunge il comma 5 bis all'art. 12, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 28 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006)
1
2
3
4
Nota relativa all'articolo 28: Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Il comma 4 sostituisce il comma 4 dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

### Art. 29

(Modifiche all'articolo 15 della I.r. 9/2006)

1
2
3
4
Nota relativa all'articolo 29: Il comma 1 modifica la rubrica dell'art. 15, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 15, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 15, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 modifica la lett. c) del comma 2 dell'art. 15, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 30 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2006)
1
2
Nota relativa all'articolo 30: Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 16, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 16, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 31 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 9/2006)
1
Nota relativa all'articolo 31: Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 18, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 32 (Modifica all'articolo 19 della I.r. 9/2006)
1

# Nota relativa all'articolo 32:

Il comma 1 modifica il comma 6 dell'art. 19, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.

# Art. 33

(Modifica all'articolo 21 della I.r. 9/2006)

1
Nota relativa all'articolo 33: Il comma 1 modifica il comma 7 dell'art. 21, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 34 (Modifiche all'articolo 22 della I.r. 9/2006)
1
2
Nota relativa all'articolo 34:  Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 22, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 22, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 35 (Modifica all'articolo 23 della l.r. 9/2006)
1
Nota relativa all'articolo 35:  Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 23, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 36 (Modifiche all'articolo 28 della I.r. 9/2006)
1
2
3
4
Nota relativa all'articolo 36: Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 28, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 28, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Il comma 3 sostituisce il comma 3 dell'art. 28, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Il comma 4 aggiunge il comma 3 bis all'art. 28, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

# Art. 37

(Modifiche all'articolo 29 della I.r. 9/2006)

1
2
3
Nota relativa all'articolo 37: Il comma 1 modifica la rubrica dell'art. 29, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 29, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 dell'art. 29, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 38 (Modifiche all'articolo 31 della I.r. 9/2006)
1
2
3
4
5
Nota relativa all'articolo 38:  Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 31, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 31, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 aggiunge il comma 2 bis all'art. 31, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 31, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 5 sostituisce il comma 4 dell'art. 31, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 39 (Modifica all'articolo 33 della I.r. 9/2006)
1
Nota relativa all'articolo 39:  Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 33, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.

(Modifica all'articolo 34 della I.r. 9/2006)

1
2
Nota relativa all'articolo 40: Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 34, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 aggiunge il comma 4 bis all'art. 34, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 41 (Modifiche all'articolo 41 della I.r. 9/2006)
1
2
Nota relativa all'articolo 41:  Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 41, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 aggiunge il comma 2 bis all'art. 41, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 42 (Modifiche all'articolo 45 della I.r. 9/2006)
1
2
3
4
5
6
Nota relativa all'articolo 42:  Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 45, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 45, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 modifica il comma 6 dell'art. 45, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 modifica il comma 7 dell'art. 45, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 5 modifica il comma 10 dell'art. 45, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Il comma 6 modifica il comma 17 dell'art. 45, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

# Art. 43

(Modifiche all'articolo 59 della I.r. 9/2006)

1
2
3
Nota relativa all'articolo 43: Il comma 1 modifica la rubrica dell'art. 59, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 59, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 59, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 44 (Modifiche all'articolo 60 della l.r. 9/2006)
1
2
3
4
Nota relativa all'articolo 44: Il comma 1 modifica la rubrica dell'art. 60, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 60, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 modifica la lett. d) del comma 1 dell'art. 60, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 modifica il comma 4 dell'art. 60, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Art. 45
(Modifica all'articolo 67 della I.r. 9/2006)
1
Nota relativa all'articolo 45:  Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 67, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.

(Modifiche all'articolo 70 della I.r. 9/2006)

1
2
<b>3.</b>
4
5
Nota relativa all'articolo 46: Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 1 dell'art. 70, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 modifica la lett. b) del comma 1 dell'art. 70, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 sostituisce la lett. b) del comma 3 dell'art. 70, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 modifica la lett. e) del comma 3 dell'art. 70, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 5 modifica il comma 5 dell'art. 70, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
<b>Art. 47</b> (Modifica all'articolo 75 della I.r. 9/2006)
<b>1.</b>
Nota relativa all'articolo 47: Il comma 1 abroga il comma 1 dell'art. 75, I.r. 11 luglio 2006, n. 9.
CAPO VII
Modifiche alla I.r. 17/2007 (Disciplina dell attivita di acconciatore e di estetista)
Art. 48
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 17/2007)
1
2
3
Nota relativa all'articolo 48:

Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 3, l.r. 20 novembre 2007, n. 17.

Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 3, l.r. 20 novembre 2007, n. 17.

Il comma 3 modifica la lett. e) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 20 novembre 2007, n. 17.

# Art. 49

(Modifiche all'articolo 4 della I.r. 17/2007)

1
2
Nota relativa all'articolo 49:
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 20 novembre 2007, n. 17.
Il comma 2 modifica i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4, I.r. 20 novembre 2007, n. 17.
Art. 50
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 17/2007)
1
Nota relativa all'articolo 50:
Il comma 1 modifica la lett. f) del comma 1 dell'art. 6, l.r. 20 novembre 2007, n. 17.
Art. 51
(Modifica all'articolo 7 della l.r. 17/2007)
1
Nota relativa all'articolo 51:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 20 novembre 2007, n. 17.
Art. 52
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 17/2007)
1
2
Nota relativa all'articolo 52: Il comma 1 modifica le lett. c), e), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 8, l.r. 20 novembre 2007, n. 17.
Il comma 2 abroga la lett. d) del comma 1 dell'art. 8, l.r. 20 novembre 2007, n. 17.

**CAPO VIII** 

Modifica alla I.r. 18/2009 (Assestamento del bilancio 2009)

Art. 53

(Modifica all'articolo 36 della I.r. 18/2009)


#### Nota relativa all'articolo 53:

Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 36, I.r. 28 luglio 2009, n. 18.

### **CAPO IX**

### Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse europee e revoca dei contributi alle imprese

#### Art. 54

(Risorse per interventi ammissibili a contributo comunitario)

- **1.** Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie può essere autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi.
- 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritte in apposite unità previsionali e capitoli, distinte in spese correnti e in spese di investimento, le risorse necessarie per finanziare gli interventi ammissibili a contributo comunitario a titolo di overbooking.
- **3.** Alla copertura delle spese di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse recuperate in relazione a progetti non attivati o revocati a valere sui rispettivi programmi comunitari per i quali sono state impiegate o mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali relative ai settori interessati.
- 4. L'attribuzione delle risorse agli interventi di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta regionale.

#### Art. 55

(Revoca degli interventi di sostegno alle imprese)

- 1. In base ai principi stabiliti dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), è disposta la revoca, anche parziale, dei benefici concessi in relazione a interventi della Regione a sostegno delle imprese qualora, a seguito di controlli a qualunque titolo effettuati, siano accertate irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili.
- 2. In conseguenza della revoca per le motivazioni di cui al comma 1, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data del pagamento aumentato di due punti percentuali. Nei casi di revoca per fatti diversi da quelli di cui al comma 1, gli interessi sono calcolati al TUR vigente alla data del pagamento. Gli interessi di cui al presente comma decorrono dalla data del pagamento.
- **3.** Se la revoca è disposta per frode o dichiarazioni mendaci provenienti dal beneficiario o comunque dallo stesso utilizzate, in aggiunta a quanto previsto al comma 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al doppio dell'importo del beneficio indebitamente fruito. La sanzione è ridotta a un quinto se il pagamento è effettuato entro i termini previsti dal decreto di revoca.
- **4.** In caso di ritardata restituzione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, si applicano gli interessi moratori di legge.
- 5. Qualora il beneficiario non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, si procede al recupero del

relativo credito secondo le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento.

**6.** È consentito il pagamento rateale delle somme di cui al presente articolo, in base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

#### CAPO X

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 56

(Norme transitorie e finali)

- 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le modalità organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni introdotte dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
- **2.** Le Commissioni provinciali per l'artigianato (CPA), istituite dall'articolo 28 della l.r. 20/2003 nel testo previgente alla data di entrata vigore della presente legge e in carica alla medesima data, sono soppresse a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.
- **3.** I riferimenti alle CPA contenuti nelle disposizioni vigenti si intendono riferiti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di artigianato.
- **4.** I procedimenti amministrativi regolati dalle disposizioni modificate con la presente legge e pendenti alla data di entrata in vigore della medesima sono conclusi ai sensi delle norme previgenti.
- **5.** Le disposizioni di cui all'articolo 55 si applicano alle revoche disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.